

ADDENDUM AL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE OFF SHORE ITALIA

Oggi, 20 dicembre 2019, in Venezia, si sono incontrati

-la Ligabue S.p.A. (in seguito, la "Società") in persona del suo procuratore Speciale Avv. Gianluca Ferrarese unitamente al dott. Gioele Costantini;

e

-la sigla sindacale SNALV CONFSAL, come sigla maggiormente rappresentativa, in persona del suo rappresentante Sig. Noviello Francesco unitamente alle RSA aziendali nelle persone di Cobuzzi Giuseppe e Ventura Armando

(in seguito l' "O.S.")

e cumulativamente, entrambi, le "Parti"

Le parti, tenuto conto dell'esito negativo della consultazione relativa all'ipotesi di Accordo del 04/12/2019, concordano di prorogare senza soluzione di continuità la vigenza del contratto di secondo livello del 24/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni sino al 31/12/2022, con le seguenti variazioni:

1) CCNL APPLICATO: Le parti convengono che il CCNL di riferimento sarà quello per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

2) INDENNITA' DI DISAGIO OFF SHORE: le Parti, concordando sulla necessità di tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori, convengono che, a far data dal 01/12/2019, l'indennità off shore sia elevata ad Euro 5,00 lordi al giorno.

3) SANTO PATRONO: Si concorda che il giorno del santo patrono per ciascuna piattaforma/campo sarà considerato quello del comune ad essa più vicino. Vengono pertanto concordati i seguenti giorni del santo patrono per le relative piattaforme:

Adriatic LNG:	11 ottobre (Santa Maria Madre della Chiesa);
Adriatic Rig1:	4 Maggio (San Ciriaco di Gerusalemme) ;
Alba Marina:	prima domenica di maggio (San Tommaso Apostolo) precisando che nel caso in cui la stessa cada nel giorno del 1° Maggio verrà posticipata al giorno successivo;
Vega:	7 ottobre (Madonna del Rosario).

4) ROL: Come condizione di miglior favore, la maturazione di ferie e ROL sarà confermata a 3,36 gg per mese indipendentemente dall'anzianità di servizio.

5) AGGIORNAMENTI NORMATIVI: Le Parti, concordemente, precisano che i richiami alle norme in materia di lavoro a termine sono da intendersi come riferiti anche alla normativa attualmente vigente (i.e. D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.).

4

6) DURATA: Il presente contratto, dal 31/12/2022, si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di rinnovo (tale disdetta produrrà effetto dalla data prevista per il rinnovo).

7) BONUS UNA TANTUM: La Società si impegna riconoscere ai dipendenti, in base all'impegno individuale, su base mensile, un bonus una tantum riferibile a specifiche attività a loro volta riconosciute dalla Committenza per richieste ricevute da quest'ultima nel mese di riferimento.

NOTE A VERBALE

A) **CONTRATTI INTERMITTENTI:** L' O.S. prende atto della sussistenza della possibilità per Ligabue S.p.A. di impiegare lavoratori (a prescindere dalla loro età) con contratti di lavoro intermittenti, riconoscendo la natura discontinua della stessa, considerata l'assimilabilità dell'attività svolta, in particolare, tanto a quella di "personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti" nonché a quella di "camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi" menzionate nella tabella annessa al R.D. 2657/1923.

B) La Società, in merito ai soggetti che l'O.S. segnalerà, provvederà a valutare la corrispondenza del livello attribuito con le mansioni svolte e con l'applicabile declaratoria contrattuale.

3) La società, su richiesta dell'O.S., valuterà l'applicabilità di un'eventuale indennità ai preposti nominati ex D. Lgs. 81/2008 conformemente anche alla politica della stessa sul tema.

Ligabue S.p.a.

SIVALV CONFESAL

Avv. Gianluca Ferrarese

LIGABUE S.p.A.
Avv. Gianluca Ferrarese
Un Procuratore

Francesco Novicello

dott. Gioele Costantini

Le RSA

Ventura Armando

Cobuzzi Giuseppe